

ALLEGATO II

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO,
MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO,
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI
DELLA SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI
(RDA n. 382 del 31.07.2025 - Art. 15 Regolamento per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture)**

- CAPITOLATO TECNICO -

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico, unitamente agli altri documenti di gara, disciplina l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o a qualunque titolo in uso alla Società Dante Alighieri siti nel Comune di Roma.

Il servizio verrà affidato attraverso la stipula di un accordo quadro della durata di 4 anni.

Il presente Capitolato disciplina le modalità di erogazione del servizio ed i relativi requisiti minimi; esso contiene le specifiche che regolano i servizi giornalieri e periodici e la relativa articolazione, nonché gli ulteriori servizi a richiesta, e la descrizione delle superfici e tipologie di ambienti oggetto del servizio.

Al presente capitolato vengono allegate le planimetrie degli immobili oggetto del servizio, nelle quali sono indicati i mq delle superfici da pulire distinte per destinazione d’uso.

Il Fornitore è comunque obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro anche in ragione di quanto previsto nella propria Offerta tecnica, nonché negli eventuali documenti integrativi, conformi con il contenuto del Capitolato.

Il mancato rispetto degli impegni assunti con l’offerta tecnica, secondo la tempistica prevista, può comportare l’applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto.

I servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere estesi, nel corso della durata del contratto, ad altri locali o immobili eventualmente acquisiti alla disponibilità della società Dante Alighieri, alle stesse condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica presentata secondo quanto previsto dal successivo articolo 7.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO

Art. 1 – OGGETTO

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia giornaliera e periodica da svolgersi presso i seguenti immobili:

Descrizione degli immobili	Mq
----------------------------	----

Immobile sito in Roma, Piazza Firenze n. 27 (c.d. Palazzo Firenze)	4300 mq
Immobile sito in Roma, via Flaminia n. 79	279 mq

Art. 2 - IMPORTO

1. L'importo complessivo stimato del servizio richiesto è pari ad euro 433.981,98 € al netto di Iva per 4 anni.
2. Gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, calcolati sulla base dei seguenti elementi:
 - costo orario del personale calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Decreto Direttoriale n. 74 del 2024) relative al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
 - superfici stimate;
 - produttività oraria dei servizi.
3. Il numero totale presunto delle ore (monte ore) per le pulizie ordinarie e periodiche è determinato sulla base della resa oraria per ciascuna tipologia di prestazione, cui si aggiungono le ore annuali forfettariamente calcolate nella misura del 5% per le pulizie straordinarie e per i servizi aggiuntivi, per come descritti nei successivi articoli e secondo quanto indicato nel quadro economico di cui all'Allegato V del bando.
4. Per la determinazione dell'importo a base di gara, sono stati inoltre considerati i seguenti elementi:
 - incidenza dei costi relativi al materiale e all'impiego delle attrezzature nella misura del 10% del costo della mano d'opera;
 - utile di impresa, nella misura del 10%;
 - oneri per la sicurezza, nella misura del 3%, non soggetti a ribasso;
5. In considerazione dell'importo come sopra stimato, l'affidamento del servizio avverrà mediante procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi della società Dante Alighieri.
6. La procedura di gara è regolamentata dal disciplinare di gara che detta le regole sulle modalità ed i requisiti di partecipazione e sulle modalità e i criteri di attribuzione dei punteggi, cui si fa integrale rinvio per tutto quanto non disciplinato nel presente atto.

Art. 3 - DURATA

1. In esito alla gara verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario un Accordo Quadro. La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 4 - CARATTERISTICHE E CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI

1. Nello specifico i locali oggetto del servizio sono costituiti prevalentemente da aule di formazione e uffici amministrativi, con la presenza, altresì, di sale convegni e conferenze, biblioteche ed aree cortilizie esterne. Si riporta nelle tabelle a seguire una descrizione degli ambienti oggetto del servizio per ciascun immobile:

Palazzo Firenze		
PIANO TERRA	MQ 680 ca + 700 MQ ca di area esterna (cortile e porticato)	2 sale conferenze 7 stanze uffici 1 magazzino/portineria 4 servizi igienici 33 finestre porticato ed aree cortilizie
PIANO PRIMO	MQ 1110 interni	1 sala conferenze 12 stanze uffici 3 servizi igienici 1 corridoio 1 balcone 52 finestre
PIANO SECONDO	MQ 1110 interni	1 sala 10 stanze uffici 9 aule 1 corridoio 4 servizi igienici 52 finestre
PIANO TERZO	MQ 700 interni	16 stanze uffici 3 servizi igienici 1 corridoio 28 finestre
Sede Via Flaminia		
PIANO PRIMO	MQ 279 interni	Ingresso Corridoio/disimpegno 7 aule 2 uffici 1 sala riunioni 1 ripostiglio 5 bagni 1 sala d'attesa 13 finestre 220 mq di pareti divisorie vetrate

2. Le planimetrie degli immobili sopra indicati sono contenute negli Allegati III e IV del bando e recano l'indicazione della tipologia di ambienti e locali.
3. In merito alla consistenza delle superfici oggetto del servizio durante l'arco della durata contrattuale occorre specificare quanto segue:
 - per quanto riguarda l'immobile denominato Palazzo Firenze, per i primi due anni di durata del servizio, gli ambienti oggetto delle prestazioni affidate subiranno una riduzione di superficie di circa 400 mq dovuta all'esecuzione di lavori di ristrutturazione da parte della Soprintendenza ai beni culturali, che interesseranno, a rotazione, diverse aree del Palazzo.
 - per quanto riguarda l'immobile di via Flaminia, le prestazioni oggetto del servizio avranno un inizio differito di circa sei mesi a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione che riguardano l'intera unità immobiliare.
4. Di tali riduzioni di superfici si è già tenuto conto nella determinazione del prezzo del servizio.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 – PRESTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE

1. Le attività oggetto dell'affidamento sono di seguito indicate:
 - servizio di pulizia ordinaria giornaliera e periodica;
 - prestazioni straordinarie;
 - servizi aggiuntivi;
 - prestazioni specifiche su richiesta.
2. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente atto, oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni verbali o scritte impartite dalla committente.
3. Il servizio comprende la pulizia delle superfici, orizzontali e verticali, interne dell'immobile, degli impianti igienico-sanitari, nonché delle aree esterne ove presenti. Inoltre, il servizio dovrà prevedere la pulizia delle dotazioni di mobili, arredi, apparecchiature, suppellettili, impianti e quanto altro ad uso ufficio.
4. L'identificazione delle aree come sopra specificate si considera comunque acquisita dalla Ditta, già dalla fase di sopralluogo prevista durante le procedure di aggiudicazione del servizio.
5. Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri per rifiuti, e di tutte le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. L'affidatario dovrà provvedere anche alla fornitura ed alle conseguenti operazioni di sostituzione e di posizionamento del materiale per i servizi igienici (sapone liquido, carta igienica, salviettine di carta asciugamani e/o bobine secondo le attrezzature presenti, spazzoloni etc.) nelle quantità previste e necessarie per gli utenti, nonché alla sostituzione dei sacchetti per i contenitori allocati presso i servizi igienici e dei sacchetti per i rifiuti e per la raccolta differenziata.

6. Il materiale cartaceo, plastico o vetroso dovrà essere raccolto e trasportato nei luoghi preposti secondo le modalità di raccolta previste nel comune sede degli immobili.
7. Tutte le prestazioni dovranno essere rese avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali.
8. Le operazioni di pulizia devono essere svolte con le finestre aperte nei locali adibiti ad ufficio al fine di garantire il ricambio d'aria. Il personale della ditta al termine dei lavori in ciascuno degli ambienti deve richiudere porte e finestre e deve assicurarsi che le luci siano spente.
9. Resta a carico della committente la fornitura di acqua e di energia elettrica nei limiti dell'occorrente, mentre è a carico della ditta la fornitura dei detersivi, detergenti etc, e dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, salviettine di carta asciugamani e/o bobine secondo le attrezzature presenti, spazzolone etc).
10. La committente potrà mettere a disposizione unicamente zone ripostiglio atte a contenere carrelli pulizie di normali dimensioni. Non saranno assegnabili locali spogliatoio. La Ditta si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro depositato e del loro uso. La committente non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli stessi. Ogni cura deve essere osservata per tale custodia, con particolare attenzione ai materiali infiammabili, tossici o corrosivi, e lo stoccaggio deve rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente normativa.
11. La Ditta deve depositare presso la committente copia delle schede tecniche informative, redatte in lingua italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio.
12. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, il fornitore può sviluppare i servizi nel modo che ritiene opportuno. La loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzazione di ambienti/aree/locali da parte del personale della società o degli studenti o avventori.
13. Nell'esecuzione dei servizi il fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi.
14. Nell'espletamento del servizio di pulizia dovrà comunque essere garantita la presenza giornaliera minima di una squadra di almeno 4 operatori per la sede di Palazzo Firenze e di almeno 2 operatori per la sede di via Flaminia.
15. Resta inteso che qualora il personale addetto al servizio fosse insufficiente o il numero di ore fornito dovesse rivelarsi insufficiente per assicurare in modo perfetto e completo il servizio, ovvero dovessero verificarsi incongruenze anche confrontando le prestazioni rese nelle diverse sedi oggetto dell'appalto, il fornitore si farà carico di integrare, in sede di esecuzione contrattuale, il numero di addetti e/o le ore di servizio.
16. Le integrazioni che il fornitore eventualmente è tenuto a fornire in aggiunta non potranno comportare aumento del prezzo di aggiudicazione in quanto, derivando dalla presente procedura di appalto una obbligazione di risultato, l'impresa aggiudicataria

in base alla propria organizzazione ed alle proprie autonome considerazioni potrà e dovrà valutare la quantità di ore ed il personale necessari effettivamente per l'esecuzione dell'appalto e, conseguentemente, tenerne conto nella presentazione dell'offerta.

Art. 6 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. La committente ha facoltà di chiedere alla Ditta l'esecuzione di prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie in relazione a particolari eventi, mostre, esposizioni, conferenze o altre manifestazioni che possano svolgersi all'interno dei locali oggetto del servizio e per i quali può essere prevista una maggiore affluenza di persone e/o un utilizzo prolungato o in orari diversi dai consueti orari d'ufficio dei locali interessati.
2. La committente si riserva del pari la facoltà di chiedere alla ditta l'esecuzione di prestazioni straordinarie anche in occasione di eventuali traslochi o lavori di manutenzione o lavori di ristrutturazione che possano comportare la necessità di eseguire servizi di pulizia più approfonditi e/o al di fuori dei consueti orari d'ufficio o, comunque, degli orari concordati per i servizi di pulizia ordinaria.
3. Le ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 vanno intese come casi meramente esemplificativi di esigenze di pulizie straordinarie che possono verificarsi nel corso del rapporto contrattuale, restando salva la facoltà per la committente di richiedere tali prestazioni in altre ipotesi, non espressamente tipizzate nel presente articolo, che possano verificarsi, anche eventualmente a seguito di eventi di forza maggiore (ad esempio, allagamento di locali del piano terreno).
4. Il compenso per tali prestazioni straordinarie, le cui modalità di svolgimento verranno di volta in volta concordate, avverrà alle stesse condizioni di prezzo previste per le prestazioni ordinarie, mediante l'utilizzo di somme appositamente accantonate dalla committente nella percentuale del 5% del massimale dell'Accordo Quadro. La committente non garantisce l'affidatario sull'effettivo utilizzo di tali somme, rispetto alle quali, in assenza del verificarsi di condizioni che richiedano lo svolgimento di prestazioni straordinarie, il fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa.

Art. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI

1. La committente si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario eventuali servizi aggiuntivi inerenti la medesima tipologia contrattuale del servizio affidato, quali ad esempio pulizie specifiche e particolari disostruzioni, scrostamenti, rimozioni di muschio, rimozioni di animali, insetti, volatili morti.
2. La committente si riserva del pari la facoltà di richiedere all'affidatario servizi aggiuntivi inerenti l'estensione dei medesimi servizi oggetto dell'Accordo quadro ad altri locali o ad altri immobili in uso alla società o che la società dovesse in futuro acquisire al proprio patrimonio immobiliare o a qualunque titolo alla propria disponibilità.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora i servizi aggiuntivi richiesti dalla committente non superino il quinto dell'importo contrattuale, il compenso per tali prestazioni, le cui modalità di svolgimento verranno di volta in volta concordate,

avverrà alle stesse condizioni di prezzo previste per le prestazioni ordinarie, mediante l'utilizzo di somme appositamente accantonate dalla committente nella percentuale del 5% del massimale dell'Accordo Quadro. Ove l'ammontare delle prestazioni aggiuntive dovesse superare la soglia del quinto, resta in facoltà dell'affidatario di aderire alla richiesta alle medesime condizioni del contratto principale o di formulare alla committente la propria offerta.

4. La Ditta si impegna ad eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti commi adeguando alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature ed i materiali necessari.

Art. 8 - PRESTAZIONI SPECIFICHE SU RICHIESTA

1. La Ditta, anche mediante subappalto, su specifica richiesta della committente, si impegna ad eseguire interventi di derattizzazione e monitoraggio roditori nelle aree aziendali e negli edifici oggetto del contratto attraverso una squadra di operatori specializzati derattizzatori, sotto il coordinamento di un esperto.

2. La Ditta, anche mediante subappalto, su specifica richiesta della committente, si impegna ad eseguire interventi di disinfestazione aree interne ed esterne degli edifici oggetto del contratto attraverso una squadra di operatori specializzati disinfestatori, sotto il coordinamento di un esperto.

3. La Ditta, anche mediante subappalto, su specifica richiesta della committente, si impegna ad eseguire interventi di deblattizzazione aree interne ed esterne degli edifici oggetto del contratto attraverso una squadra di operatori specializzati disinfestatori, sotto il coordinamento di un esperto. Le attività da espletare dovranno includere la deblattizzazione delle aree interne mediante apertura dei controsoffitti e dei quadri elettrici, con impiego di presidi medico chirurgici registrati presso il Ministero della Salute e rispondenti alla normativa europea sui biocidi e delle aree esterne mediante apertura dei tombini, con impiego di idonei presidi medico chirurgici.

4. La Ditta, anche mediante subappalto, su specifica richiesta della committente, si impegna ad eseguire interventi di disinfestazione da zanzare delle aree esterne ed interne degli edifici oggetto del contratto attraverso una squadra di operatori specializzati disinfestatori, sotto il coordinamento di un esperto.

5. Le prestazioni specifiche di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dovranno essere eseguite con appositi macchinari e attrezzature, e con prodotti dotati di schede tecniche (così come previsto dalle vigenti normative sulla sicurezza) e con personale regolarmente inquadrato sia ai fini assicurativi che previdenziali e dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale per la sicurezza sul luogo di lavoro come individuati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (guanti, tute, stivali, cinture di sicurezza per le lavorazioni in altezza, ecc.), oltre che adeguatamente formato e sottoposto a sorveglianza sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dal suddetto Decreto-legge.

6. Il compenso per le prestazioni a richiesta di cui al presente articolo verrà concordato di volta in volta tra le parti. La committente si riserva la facoltà di acquisire i servizi in argomento da altre ditte, laddove più convenienti.

Art. 9 - CALENDARIO DI SERVIZIO DELLE PULIZIE ORDINARIE DEGLI EDIFICI

1. E' prevista la seguente articolazione temporale per l'espletamento dei servizi di pulizia ordinaria:

- 1.1 Pulizie ordinarie con cadenza giornaliera (5 gg/7);
- 1.2 Pulizie ordinarie con cadenza settimanale (1 giorno la settimana)
- 1.3 Pulizie ordinarie con cadenza mensile (1 giorno al mese)
- 1.4 Pulizie ordinarie con cadenza semestrale (in data da concordarsi di volta in volta)

1.1 Le pulizie ordinarie giornaliere prevedono:

- Spazzamento con panno antistatico o umido dei pavimenti di tutti i locali interni, avendo cura di adoperare i prodotti idonei a ciascun tipo di pavimento;
 - spolveratura con panno antistatico o umido di tutte le scrivanie e i piani di lavoro o altre superfici di appoggio, si mobili contenitori e scaffali, delle sedute, delle macchine da ufficio (personal computer, hardware, tastiere, macchine scanner, fotocopiatrici) e di tutti gli accessori (lampade da tavolo, calcolatrici);
 - lavaggio con acqua e prodotti idonei delle scale e degli androni;
 - pulizia accurata e lavaggio di pavimenti, lavabi e sanitari dei servizi igienici mediante prodotti sanificanti, disinfettanti e disincrostanti;
 - Verifica dei presidi di deterzione, quali sapone, asciugatoi, carta igienica, rotoli carta asciugamani, sacchetti lady care ecc. e reintegro di quanto mancante;
 - svuotamento cestini con asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti, sostituzione dei sacchetti per i rifiuti, trasporto dei rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta collocati nelle zone adibite allo stoccaggio per il successivo conferimento, secondo le disposizioni del comune di competenza;
- Si specifica che per la pulizia dei bagni sono previsti due ripassi nel corso della stessa giornata.

1.2 Le pulizie settimanali prevedono:

- Lavaggio dei pavimenti e una pulizia più approfondita con prodotti igienizzati delle stanze e dei mobili, comprese le scaffalature più alte di mobili, librerie e contenitori, di tutti i locali uffici, sale e aule di formazione;
- Disincrostazione con base acida dei sanitari (orinatoio, w.c. ecc.) e lavaggio con acqua e detergente delle pareti di rivestimento e degli specchi dei servizi igienici;
- Spolveratura con panno antistatico o umido di maniglie, pomelli, ringhiere e corrimano delle scale;

Le pulizie settimanali vengono svolte nell'ambito delle medesime pulizie ordinarie giornaliere e riguardano i medesimi ambienti e superfici già ricompresi nelle pulizie giornaliere (uffici, aule, sale, servizi igienici, scale e androni) rispetto ai quali si richiede sostanzialmente una pulizia più approfondita da effettuarsi 1 giorno la settimana a rotazione degli ambienti fino a completa pulizia di tutti gli ambienti nell'arco della settimana;

1.3 Le pulizie mensili prevedono:

- Lavaggio dei vetri delle finestre interni ed esterni e dei relativi infissi, davanzali e balconi, compresa la raschiatura e rimozione di eventuale materiale organico;
- Spazzamento delle aree esterne cortilizie e dei porticati con eventuale rimozione di muschio e raschiatura e rimozione di eventuale materiale organico;
- Spolveratura ed aspirazione delle imbottiture delle sedute (poltrone, divani, sedie ecc.).

1.4 Le pulizie semestrali prevedono:

- Spolveratura e pulizia di lampadari, corpi illuminanti, ventole, condizionatori;
 - Manutenzione della pavimentazione con trattamenti di deceratura e ceratura, cere mediante spray cleaner, cere metallizzate di resina autolucidanti o altri trattamenti idonei a seconda della tipologia di pavimentazione, ad esclusione delle pavimentazioni in parquet;
 - Pulizia dei locali deposito e magazzini con spazzamento, aspirazione e lavaggio dei pavimenti, spolveratura scaffali, asportazione ragnatele da muri e soffitti.
2. Non sono compresi nell'affidamento di cui alla presente gara i servizi di lavaggio di tendaggi e tappeti e il servizio di spolveratura dei libri.
3. A seguire l'articolazione del servizio suddivisa per tipologie di ambienti:

UFFICI, AULE E SALE CONFERENZE	
INTERVENTI GIORNALIERI	Spazzamento con panno antistatico o umido dei pavimenti di tutti i locali, avendo cura di adoperare i prodotti idonei a ciascun tipo di pavimento;
	spolveratura con panno antistatico o umido di tutte le scrivanie e i piani di lavoro o altre superfici di appoggio, si mobili contenitori e scaffali, delle sedute, delle macchine da ufficio (personal computer, hardware, tastiere, macchine scanner, fotocopiatrici) e di tutti gli accessori (lampade da tavolo, calcolatrici);
	svuotamento cestini con asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti, sostituzione dei sacchetti per i rifiuti, trasporto dei rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta collocati nelle zone adibite allo stoccaggio per il successivo conferimento, secondo le disposizioni del comune di competenza;
	Sostituzione sacchetti per i rifiuti
INTERVENTI SETTIMANALI	Lavaggio dei pavimenti e una pulizia più approfondita con prodotti igienizzati delle stanze e dei mobili, comprese le scaffalature più alte di mobili, librerie e contenitori, di tutti i locali uffici, sale e aule di formazione (anche a rotazione degli ambienti sino al completamento delle superfici nell'arco della settimana)
INTERVENTI MENSILI	Spolveratura ed aspirazione delle imbottiture delle sedute (poltrone, divani, sedie ecc.)

	Lavaggio dei vetri delle finestre interni ed esterni e dei relativi infissi, davanzali e balconi, compresa la raschiatura e rimozione di eventuale materiale organico;
INTERVENTI SEMESTRALI	Spolveratura e pulizia di lampadari, corpi illuminanti, ventole, condizionatori;
	Manutenzione della pavimentazione con trattamenti di deceratura e ceratura, cere mediante spray cleaner, cere metallizzate di resina autolucidanti o altri trattamenti idonei a seconda della tipologia di pavimentazione, ad esclusione delle pavimentazioni in parquet;
SERVIZI IGIENICI	
INTERVENTI GIORNALIERI	Pulizia accurata e lavaggio mediante prodotti sanificanti, disinfettanti e disincrostanti di pavimenti, lavabi e sanitari
	Verifica dei presidi di detersione, quali sapone, asciugatoi, carta igienica, rotoli carta asciugamani, sacchetti lady care ecc. e reintegro di quanto mancante
	svuotamento cestini con asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti, sostituzione dei sacchetti per i rifiuti, trasporto dei rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta collocati nelle zone adibite allo stoccaggio per il successivo conferimento, secondo le disposizioni del comune di competenza;
	Sostituzione sacchetti per i rifiuti
	RIPASSO della pulizia e lavaggio di pavimenti, lavabi e sanitari due volte nel corso della giornata (una in tarda mattinata e una nel pomeriggio)
INTERVENTI SETTIMANALI	Disincrostazione con base acida dei sanitari (orinatoj, w.c. ecc.)
	Lavaggio con acqua e detergente delle pareti di rivestimento a mattonelle e degli specchi
SEMESTRALE	Verifica degli spazzoloni ed eventuale sostituzione.
SCALE DI ACCESSO E AREE COMUNI	
INTERVENTI GIORNALIERI	Aspirazione con macchinari idonei e/o spazzamento e lavaggio con acqua e prodotti idonei
INTERVENTI SETTIMANALI	Spolveratura con panno antistatico o umido di maniglie, pomelli, ringhiere e corrimano
AREE ESTERNE	

INTERVENTI MENSILI	Spazzamento delle aree esterne cortilizie e dei porticati con eventuale rimozione di muschio e raschiatura e rimozione di eventuale materiale organico;
LOCALI TECNICI E LOCALI DEPOSITO	
INTERVENTI SEMESTRALI	Pulizia dei locali con spazzamento e lavaggio o aspirazione del pavimento, spolveratura scaffali, asportazione ragnatele da muri e soffitti.

Art. 10 - ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte in maniera da non disturbare o creare intralcio alcuno al normale svolgimento delle attività della società committente e senza compromettere l'accesso ai locali ed alle attività da parte del personale, degli studenti o di eventuali avventori terzi.
2. Le pulizie giornaliere ordinarie dovranno, di regola e salvo diverse indicazioni da parte della società committente o dei suoi referenti incaricati, essere effettuate nella fascia oraria dalle 6.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Gli interventi settimanali seguiranno le medesime fasce orarie di quelli giornalieri e potranno essere svolti a rotazione nei diversi ambienti nell'arco della settimana. Per quanto riguarda gli interventi mensili e semestrali, gli stessi dovranno essere svolti preferibilmente di sabato e le date di svolgimento delle prestazioni verranno concordate con la società committente.
3. Gli interventi di natura straordinaria, aggiuntiva o su richiesta verranno concordati di volta in volta con la società committente in base alle esigenze del caso concreto.

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 11 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa dovrà essere costituita dalle seguenti figure/funzioni minime dedicate alla gestione dell'Accordo Quadro:
 - a) il Responsabile del Contratto: la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile dell'Accordo Quadro nei confronti della committente con potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto. Al Responsabile del Contratto è delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle seguenti attività:
 - monitoraggio e previsione del livello di adesione e di erosione del valore dell'Accordo Quadro;
 - programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli ordinativi esecutivi;
 - gestione dei servizi relativamente al raggiungimento degli obiettivi e all'applicazione delle eventuali penali;
 - supervisione del processo di fatturazione;

- altre funzioni dichiarate in Offerta tecnica e/o indicate nel Piano Dettagliato delle Attività.

b) il Gestore del Servizio: la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente/responsabile nei confronti della società committente della gestione di tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro o negli eventuali atti aggiuntivi e/o ordinativi di servizi straordinari o su richiesta. Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali, di idonea esperienza in ruoli simili e analoghi in contratti di pulizia e/o sanificazione, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ed è responsabile, insieme al Responsabile del Contratto, del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Gestore del Servizio sono affidate le seguenti attività:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività, in collaborazione con il Responsabile del Contratto, e quindi anche la gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla committente;
- controllo della correttezza delle attività effettuate e della correttezza del comportamento del personale addetto;
- adempimento degli obblighi contrattuali in materia di raccolta e gestione dei dati e delle informazioni ai fini della rendicontazione nei confronti dell'Ente e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite.

Art. 12 - PERSONALE DA IMPIEGARE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore, nella figura del Gestore del Servizio, identifica il personale che compone la sua struttura operativa per la corretta erogazione dei servizi. Tale personale esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi prescritti nel presente Capitolato Tecnico, nel Piano Dettagliato delle Attività ed eventualmente concordati con la società committente.

2. Il personale deve essere assunto con un livello contrattuale adeguato allo svolgimento delle mansioni oggetto del servizio e deve attenersi ai regolamenti e alle procedure di servizio e di sicurezza della committente.

3. Il Fornitore è tenuto a fornire alla committente il personale in numero sufficiente per la copertura dei servizi, nonché assicurare il contingente di personale necessario per sostituire le assenze programmate (ad es. ferie) e impreviste (ad es. malattie).

4. In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o simili che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'appaltatore è tenuto ad informare la committente con congruo anticipo, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

5. Il Fornitore deve indicare in un apposito elenco i dati anagrafici e i nominativi dei dipendenti addetti ai servizi, con l'indicazione delle qualifiche, dei livelli di inquadramento, delle mansioni ricoperte e del contratto collettivo di riferimento.

6. Per ogni dipendente deve inoltre essere fornito:

- curriculum vitae aggiornato;
- fotocopia documento di identità;

- eventuali attestazioni necessarie per la mansione specifica assegnata;
- attestazioni dei corsi di formazione obbligatori secondo la normativa vigente;
- estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

7. La stessa documentazione dovrà essere presentata entro 3 (tre) giorni in caso di modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni di personale o per impiego di nuovo personale.

8. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore deve:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale;
- rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

9. Nella predisposizione della propria organizzazione del lavoro, il Fornitore deve ridurre al minimo possibile la rotazione degli operatori nei diversi servizi al fine di favorire una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze e delle specificità dei diversi ambienti.

10. Il Fornitore si impegna inoltre a:

- destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti a fronte di eventi straordinari e non previsti;
- attenersi alle disposizioni che saranno date dalla committente e dai suoi delegati o referenti nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte della committente e previa motivata segnalazione al fornitore, di richiedere l'allontanamento e la sostituzione di quegli operatori che si rivelassero non idonei alle mansioni conferite o non rispettosi delle norme di comportamento prescritte dal presente capitolato.

Art. 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE ADDETTO

1. Tutto il personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di lavoro e provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,
2. Il Fornitore deve fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro e cartellino di riconoscimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del Fornitore, generalità, numero di matricola e mansione.
3. Il personale del Fornitore ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto potrà venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, ha l'obbligo di mantenere la più

assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale e di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività. In caso di segnalazioni da parte della committente, il Fornitore è tenuto a prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti.

4. Il personale impiegato per l'espletamento del servizio dovrà essere:

- idoneo e qualificato per svolgere le mansioni assegnate e affidabile;
- adeguatamente formato sulle tecniche di esecuzione del servizio, sull'utilizzo dei prodotti, sulle norme in materia di sicurezza e privacy ed osservarle durante l'esecuzione del contratto;
- dotato dall'affidatario di cartellino di riconoscimento con indicazione della denominazione dell'affidatario, di divisa e DPI adeguati al servizio, mantenendo gli stessi costantemente in condizioni decorose ed efficienti, da indossare durante l'esecuzione del servizio;
- dotato delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle operazioni (carrello attrezzato, macchine, ecc.);
- tenere un comportamento corretto e decoroso, improntato alla massima educazione e professionalità durante lo svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente al gestore del servizio, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale anomalia rilevata durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- ricevere disposizioni esclusivamente dai soggetti ed organi competenti;
- consegnare immediatamente al gestore del servizio, per i provvedimenti conseguenti, ogni oggetto rinvenuto nei locali;

5. Potrà accedere ai locali oggetto di pulizia solo ed esclusivamente il personale della ditta.

6. È fatto divieto agli addetti al servizio di spostare e/o manomettere in qualunque modo il materiale cartaceo presente nei diversi ambienti, nonché di utilizzare macchinari, attrezzature e impianti installati negli uffici ed in special modo telefoni, apparecchiature informatiche, telefax, fotocopiatori.

7. La società committente può richiedere la sostituzione del personale da esso giudicato non idoneo allo svolgimento del servizio, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo. In tal caso, il Fornitore è tenuto ad assicurare la pronta sostituzione del personale oggetto del rilievo.

Art. 14 - FORMAZIONE

1. Il Fornitore deve garantire che tutto il personale sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati gli argomenti previsti nell'Allegato 2 del DM 51 del 29 gennaio 2021 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" indicati nella sezione sub B, lettera c), punto 1. Pertanto, prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, il Fornitore deve presentare all'interno del PDA di cui all'art. 22, il Programma di Formazione del personale che deve contenere:

- gli argomenti del corso secondo quanto indicato nel presente paragrafo;
- il numero di ore previste per la formazione di base e per la formazione periodica del personale;
- il profilo professionale dei docenti impiegati, che devono avere una comprovata esperienza (almeno 5 anni) in pulizia e sanificazione in ambito sanitario;
- le modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti;

Art. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Gli addetti al servizio sono tenuti al rispetto dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso in ragione dell'esecuzione del servizio e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma.

MATERIALI, PRODOTTI E ATTREZZATURE

Art. 16 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E MACCHINARI UTILIZZATI

1. Tutti i materiali e gli attrezzi di pulizia (scope, lucidatrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzole, scale, stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti e quanto altro occorra per il perfetto espletamento del servizio) sono a totale carico della Società, la quale si impegna ad usare attrezzi e materiali di primissima qualità.
2. I materiali devono essere idonei ed adeguati agli interventi da effettuare in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti.
3. Le apparecchiature tecniche impiegate non dovranno essere rumorose né sproporzionate ai lavori per cui saranno destinate e devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
4. Nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia di sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente; a tal riguardo, il fornitore dovrà dimostrare, con apposita documentazione che le attrezzature ed i mezzi utilizzati rispettino la normativa comunitaria e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione preventiva e programmata presso officine specializzate. Inoltre, tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.
5. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
6. Il fornitore dovrà impiegare detersivi e cere antiscivolo di prima qualità. E' fatto assoluto divieto dell'uso di soluzioni calde e detersivi che contengano aggressivi chimici che possano danneggiare o corrodere superfici di qualsiasi tipo o corrodere piastrelle, scarichi, rubinetterie. La pulizia dei locali igienici e dei rivestimenti dei sanitari deve essere svolta quotidianamente con prodotti disinfettanti idonei alla distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. In nessun caso è concesso l'impiego di abrasivi che possano danneggiare il mobilio, la tappezzeria, le tende ed i tappeti. E' vietato l'utilizzo di saponi, solventi ed oli, alcali forti e soluzioni calde onde evitare per i pavimenti vinilici rigonfiamenti, corrosioni ed altri inconvenienti. Per tali

pavimenti è prescritto il lavaggio con detersivi neutri, mentre per il trattamento di fondo è fatto obbligo dell'uso di cere antisdrucchiolo (metallizzate e/o acriliche). La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polveri.

7. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi" "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria, scheda che sarà conservata nel locale adibito a deposito dei materiali e che dovrà essere sempre disponibile per verifiche e controlli.

8. I prodotti per la pulizia che saranno utilizzati dall'appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti e alle specificità previste dal Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

9. Le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere pulite con prodotti idonei. In particolare, si dovrà procedere all'aspirazione ad aria compressa della polvere dalla tastiera, dal mouse e dal tappetino in modo da eliminare la sporcizia nelle zone più difficili da raggiungere, avendo cura di non danneggiare le macchine. Le apparecchiature informatiche dovranno essere pulite con panno antistatico e con prodotti non contenenti solventi né alcool per evitare il danneggiamento del video e dello schermo di protezione. I prodotti utilizzati dovranno avere caratteristiche disinfettanti al fine di eliminare l'accumulo di batteri e non dovranno lasciare schiuma né componenti tossiche a qualsiasi temperatura. E' fatto assoluto divieto di impiegare prodotti abrasivi, corrosivi e liquidi spray non idonei direttamente sull'hardware.

10. La committente si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni utilizzate, effettuando, ove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, l'affidatario dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti. Uguale sostituzione potrà essere richiesta nel caso vengano usati prodotti che risultino fastidiosi e sgradevoli all'olfatto e possano creare disagi ai dipendenti.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Art. 17 - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora la società committente Dante Alighieri esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio ed anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi.
3. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto collettivo di settore o receda da esse.
4. Nell'assunzione del suo personale la Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge, concernenti l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.
5. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna ed a completo carico della Ditta agli eventuali subappaltatori o esecutori per suo conto delle prestazioni specifiche a richiesta di cui all'art. 8.

Art. 18 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

1. Durante lo svolgimento dei servizi devono essere osservate, come disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Tutto il personale del Fornitore ha la responsabilità di prevenire gli infortuni e, di conseguenza, lesioni, malattie e danni che ne possono derivare. I rischi e i fattori di rischio nello svolgimento delle attività di pulizia e sanificazione sono riconducibili a diverse situazioni, tra le quali le più significative sono:
 - cadute, scivolate e inciampi, che sono le cause più ricorrenti (a causa di pavimenti bagnati, irregolari o scivolosi, ostacoli vari, illuminazione insufficiente, assenza di segnaletica adeguata, ecc.) e che possono essere evitate con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e di comportamento;
 - manipolazione inappropriata di prodotti, materiali e oggetti;
 - non adeguate posture di lavoro, fonte poi di affaticamento fisico e/o di lesioni corporali;
 - rischio chimico per l'utilizzo di prodotti chimici, che possono potenzialmente essere fonti di incendio ed esplosioni o di rischio per la salute umana e ambientale.
3. Le mansioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dall'esecutore nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
4. Nell'esecuzione del servizio la Ditta curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.
5. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna ed a completo carico della Ditta agli eventuali subappaltatori o esecutori per suo conto delle prestazioni specifiche a richiesta di cui all'art. 8.

Art. 19 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Allegata al presente capitolato viene fornito il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), che la Ditta è tenuta a completare nelle parti di propria competenza (Allegato VI).
2. Il DUVRI completo dovrà essere trasmesso alla società Dante Alighieri entro e non oltre la data di stipula del contratto.

Art. 20 - CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. I servizi di pulizia e sanificazione devono essere svolti in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) disponibile sul sito web www.gpp.mite.gov.it che stabilisce i "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (CAM), poi modificato dal successivo Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021.
2. In particolare:
 - il Fornitore deve riportare nel PDA la lista completa dei detergenti che intende utilizzare nelle pulizie ordinarie con le indicazioni previste nell'Allegato 1 dei CAM, sub C, lettera b), punto 1 e sub D, lett a); in fase di esecuzione, la società committente può far eseguire specifiche analisi di laboratorio per attestarne la conformità ai CAM. In caso di utilizzo di detergenti non menzionati e descritti nel PDA o non conformi ai CAM si applicheranno le penali di cui all'articolo 27 lett g), h) e i);
 - il Fornitore deve riportare nel PDA la lista completa dei detergenti che intende utilizzare nelle pulizie periodiche, straordinarie e su richiesta con le indicazioni previste nell'Allegato 1 dei CAM, sub C, lettera b), punto 2 e sub E, lett. a); in fase di esecuzione, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, la società committente richiede la presentazione di rapporti di prova o, in mancanza di tali rapporti, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM sottoscritte dal produttore del detergente oppure si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei rapporti di prova con costi a carico dell'aggiudicatario. In caso di utilizzo di prodotti non menzionati e descritti nel PDA o non conformi ai CAM si applicheranno le penali di cui all'articolo 27 lett g), h) e i);
 - nel caso in cui intenda farne uso, il Fornitore deve riportare nel PDA il numero ed il tipo di macchine che impiegherà e, in fase di esecuzione, deve rendere disponibile il manuale d'uso e manutenzione delle macchine secondo quanto previsto nell'Allegato 1 dei CAM, sub C, lettera b), punto 3; in fase di esecuzione, la committente può verificarne la conformità ai CAM. In caso di utilizzo di macchine non indicate nel PDA o non conformi ai CAM saranno applicate le penali di cui all'articolo 27, lett e) ed f);
 - il Fornitore deve raccogliere e gestire i rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei servizi secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune di competenza, pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 27 lett. n).

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 21 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio dovrà essere eseguito accuratamente ed a perfetta regola d'arte al fine di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine elettriche ed elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione in proposito è riservata al giudizio insindacabile della committente.

2. Il servizio dovrà essere svolto secondo le direttive della committente, fornite per il tramite di proprio personale incaricato che curerà anche il coordinamento del servizio e ne verificherà la corretta esecuzione. Pertanto la committente si riserva la facoltà di eseguire, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni, verifiche e controlli per accertare il regolare svolgimento del servizio. Con riferimento alle aule di formazione ed ai locali adibiti ad uffici le operazioni di pulizia dovranno svolgersi senza arrecare intralcio alle attività in corso. Senza alcun diritto a compensi aggiuntivi potranno essere richieste pulizie ad orari differenti per effetto di particolari esigenze.

3. La committente provvederà alla consegna del servizio solo dopo la verifica dell'idoneità dei mezzi e delle attrezzature in possesso della Ditta, atte a garantire la qualità del servizio, e dopo che avrà acquisito agli atti, con riscontro positivo, la documentazione prescritta per l'affidamento.

4. La Ditta dovrà disimpegnare il servizio con la massima scrupolosità, attenendosi rigorosamente alle direttive fornite sia prima dell'inizio dell'esecuzione che nel corso del servizio stesso, riferite alle tipologie di ambienti, differenziati per uso, sotto riportati:

- Uffici comprendenti: ambienti da lavoro intellettuale, sale di attesa, sale riunioni, sala biblioteca, atri, corridoi, pianerottoli, scale, portinerie ecc.;
- Servizi igienici comprendenti: bagni, antibagni, spogliatoi, ecc.;
- Aree scoperte comprendenti: balconi, terrazzi, cortile esterni, porticati ecc.;
- Aree tecniche ed ausiliarie comprendenti: archivi, magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici ecc..

Art. 22 - PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ (PDA)

1. Il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) è un elaborato documentale che formalizza la "configurazione dei servizi" proposta dal fornitore, in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste della committente e contiene tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi stessi, sia in fase iniziale (es. composizione e qualifica del personale, formazione ecc.) che in fase di esecuzione (es. modalità di svolgimento dei servizi, prodotti e attrezzature, ecc.) ed ha l'obiettivo di fornire alla committente le necessarie informazioni per valutare il contenuto, le modalità operative e gestionali ed i corrispettivi economici relativi alle attività offerte. Per tali motivi, una proposta di PDA deve essere redatta dal Fornitore in fase di presentazione dell'offerta tecnica e quale allegato alla stessa.

2. In esito all'aggiudicazione del servizio ed entro 30 giorni dalla stipula del relativo accordo quadro, il PDA definitivo, redatto anche sulla base delle eventuali indicazioni

e soluzioni concordate con la committente, deve essere trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

3. La mancata consegna del PDA nei termini sopra definiti determina l'applicazione della relativa penale di cui all'articolo 27, lett. m);

4. Il PDA si compone delle seguenti cinque sezioni: 1) sezione introduttiva; 2) sezione tecnica; 3) sezione economica 4) sezione gestionale; 5) sezione indicatori di qualità. Ciascuna sezione deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le tipologie di informazioni di seguito indicate:

Sezione introduttiva

- i dati e le informazioni che consentono di identificare la struttura/immobile e le relative aree oggetto dei servizi;
- le attività oggetto del servizio distinte in Attività ordinarie giornaliere e periodiche, prestazioni straordinarie, servizi aggiuntivi e prestazioni specifiche su richiesta;
- in caso di scelta di applicazione della clausola sociale, il Piano di assorbimento atto ad illustrarne le modalità di applicazione;
- il Programma di Formazione iniziale dei dipendenti;

Sezione tecnica

Tale sezione deve riportare, per ognuna delle strutture/immobili oggetto del servizio, i dati e le informazioni di seguito indicati:

- l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività ordinarie giornaliere suddivise per superfici e tipologie di ambienti con specificazione del numero di operatori e di ore previste, delle attrezzature e prodotti utilizzati e dell'organizzazione e tempistica delle mansioni necessarie per l'espletamento del servizio a regola d'arte;
- le modalità di gestione delle attività ordinarie periodiche settimanali, mensili e semestrali, con specificazione, per ciascuna attività, del numero di operatori e di ore previste, della cadenza prevista e dell'eventuale organizzazione dei relativi servizi a rotazione per ambienti;
- il dettaglio del servizio di raccolta dei rifiuti speciali;
- il dettaglio del servizio di raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- le misure di gestione ambientale che il Fornitore intende adottare nel corso dell'esecuzione dei servizi, come descritte in offerta tecnica;
- la lista completa dei detergenti che il Fornitore intende utilizzare nelle pulizie ordinarie con le indicazioni previste nell'Allegato 2 dei CAM, sub B, lettera b), punto 1;
- la lista completa dei detergenti che il Fornitore intende utilizzare nelle pulizie periodiche e straordinarie con le indicazioni previste nell'Allegato 2 dei CAM, sub B, lettera b), punto 2;
- nel caso in cui intenda farne uso, il numero ed il tipo di macchine che il Fornitore impiega;
- la lista dei prodotti disinfettanti che il Fornitore, o il subappaltatore in caso di subappalto della relativa prestazione, intende utilizzare per le prestazioni specifiche su richiesta di cui all'art. 5, con le indicazioni previste nell'Allegato 2 dei CAM, sub B, lettera c), punto 3;
- le ulteriori informazioni tecniche necessarie a definire in maniera più puntuale il servizio, tenendo conto di eventuali elementi migliorativi offerti in offerta tecnica.

Sezione economica

Tale sezione deve riportare, per ognuno degli immobili oggetto del servizio, le seguenti indicazioni:

- un quadro sintetico generale dei servizi attivati, in base alle esigenze rilevate con il sopralluogo e/o manifestate dalla committente;
- la data di inizio di erogazione dei servizi e la durata del contratto;
- per ciascuna delle attività (ordinarie, straordinarie, aggiuntive e su richiesta) il dettaglio dei costi con indicazione dei parametri utilizzati per la definizione, le risorse necessarie (manodopera, materiali, attrezzature, etc.) e le misure di gestione ambientale eventualmente adottate;
- le ulteriori informazioni economiche necessarie a definire in maniera più puntuale il servizio.

Sezione gestionale

Tale sezione deve riportare, per ognuno degli immobili oggetto del servizio e in relazione ai servizi richiesti dalla committente, al minimo i dati e le informazioni di seguito indicate:

- il calendario lavorativo relativo agli immobili presso i quali vengono erogati i servizi in relazione alle specifiche esigenze della committente o alla nuova configurazione concordata ed in maniera che l'erogazione dei servizi stessi non intralci le normali attività previste nei locali interessati; a tal fine, è cura del Fornitore raccordarsi con i responsabili degli Uffici per stabilire un calendario che sia funzionale alle esigenze e che eviti qualsiasi intralcio o disturbo allo svolgimento delle normali attività previste;
- l'esplicitazione per ogni singolo servizio di modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che devono essere rispettate nei vari periodi dell'anno e che sono impegnative per il Fornitore per l'erogazione dei servizi stessi;
- eventuali migliorie alle condizioni di fornitura offerte dal Fornitore e concordate con la committente, comprese tutte quelle previste nell'offerta tecnica, integralmente riportate in una tabella di sintesi;
- i nominativi ed i relativi curriculum vitae del personale gestionale del contratto (es. Responsabile del Contratto) e le eventuali certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica;
- i recapiti del Gestore del Servizio;
- le ulteriori informazioni di tipo gestionale utili a definire in maniera più puntuale il servizio o il contratto.

Sezione Indicatori di qualità

In tale sezione dovrà inoltre essere descritto il sistema di autocontrollo proposto in offerta tecnica che il Fornitore intende sviluppare per l'ottimizzazione del sistema di controllo della qualità dei servizi.

5. Ferme restando le prestazioni minime obbligatorie previste dall'art. 2 del presente capitolato, il Fornitore può individuare nuove configurazioni e/o diverse modalità operative di erogazione dei servizi in funzione delle necessità/esigenze della committente che possono mantenere o migliorare i livelli di servizio previsti oppure far ottenere concrete riduzioni dei costi, prevedendo, a titolo esemplificativo, ulteriori attività non previste nel capitolato o differenti modalità di svolgimento di attività

previste o incrementando la frequenza delle attività o il numero degli operatori ecc.. La concreta configurazione dei servizi viene riportata nella sezione Gestionale del PDA. Nel corso dell'esecuzione dei servizi il fornitore può sempre effettuare a proprie spese interventi migliorativi, sia giornalieri che periodici, dandone comunicazione alla committente con appendice integrativa del PDA trasmesso o trasmissione di nuovo PDA.

Art. 23 - SOPRALLUOGO

1. Gli operatori economici interessati a presentare offerta potranno svolgere un sopralluogo presso gli immobili oggetto del servizio presentando apposita richiesta di sopralluogo all'indirizzo pec gare@pec.dante.global, specificando nell'oggetto "Richiesta di sopralluogo per gara servizi di pulizia".
2. La richiesta dovrà contenere l'indicazione dell'immobile oggetto di sopralluogo, l'indicazione dei nominativi delle persone che per conto dell'operatore economico effettueranno il sopralluogo, la proposta di una o più date e fasce orarie per l'effettuazione dello stesso e il recapito telefonico di un referente con il quale concordare la data e l'orario del sopralluogo.
3. La società Dante Alighieri, ricevuta l'istanza, concorderà la data e l'orario del sopralluogo con il referente indicato dall'operatore economico.
4. Il sopralluogo verrà svolto alla presenza di un delegato della società committente.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 24 - MODIFICHE DEL CONTRATTO O DEL SERVIZIO

1. La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuta necessità di servizi supplementari non originariamente prevedibili, qualora l'affidamento dei servizi ad un diverso contraente risulti impraticabile per motivi tecnici ed economici comportando per la committente un notevole disagio ed un aggravio di costi;
 - b) qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si rendano necessarie delle variazioni o modifiche alle modalità e tempistiche di svolgimento del servizio dovute a cause imprevedibili al momento della stipula del contratto;
 - c) qualora nel corso dell'esecuzione del servizio intervengano mutamenti, in aumento o in diminuzione del patrimonio immobiliare della committente e, dunque, degli immobili oggetto del servizio.
2. Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1, il contratto può essere modificato senza darsi corso a nuove procedure di affidamento a condizione che l'eventuale aumento di prezzo derivante dalle modifiche non superi il 50% del valore del contratto iniziale.
3. La committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le seguenti ulteriori modifiche:
 - a) modifiche alle modalità di espletamento del servizio volte a rendere il servizio stesso più funzionale alle esigenze della committente stessa;

b) modifiche in aumento o in diminuzione delle superfici oggetto dell'affidamento derivanti da mutate esigenze organizzative, organizzazione di eventi, diverso uso dei locali e degli spazi;

c) modifiche, temporanee o permanenti, alla frequenza degli interventi in relazione ad eventi e circostanze particolari e/o in relazioni a determinate aree e locali.

4. Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) del comma 3, le modifiche verranno apportate su richiesta della committente senza che sia necessario darsi corso ad una modifica del contratto in essere e senza oneri e costi aggiuntivi a condizione che il valore della modifica non superi il 10% del valore iniziale del contratto;

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali che non alterano la struttura del contratto ed il suo equilibrio economico o che assicurino risparmi rispetto alle condizioni iniziali o che realizzino soluzioni equivalenti o migliorative della qualità del servizio senza incremento di costi.

Art. 25 – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. E' sempre ammessa la possibilità di una rinegoziazione del contratto volta a ripristinarne l'originario equilibrio qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili che ne comportino una alterazione a svantaggio di una delle parti.

2. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione in parte o temporaneamente inutile per uno dei contraenti questi ha diritto ad una proporzionale riduzione del corrispettivo secondo le regole dell'impossibilità parziale.

<p>VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO. SANZIONI E PENALITA'</p>
--

Art. 26 - CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

1. E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali e normative previste dal presente capitolato. I controlli non dovranno comunque comportare interferenze o pregiudizio nello svolgimento del servizio.

2. La presenza sui luoghi oggetto del servizio del personale di direzione e sorveglianza della committente - presenza che può essere anche saltuaria - non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

3. La società committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.

4. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti, e l'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 27.

Art. 27 - PENALI

1. Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle prestazioni come indicate nel presente capitolato, la società committente si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penalità:

a) ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun ufficio ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino: € 50,00;

b) ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun ufficio dove il servizio è stato non completamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino: € 30,00;

c) ove non sia espletato il servizio di pulizia periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun ufficio ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino: € 100,00;

d) ove il servizio di pulizia periodica sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun ufficio dove il servizio è stato non completamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nella messa a ripristino: € 80,00;

e) ove venga accertato che il fornitore abbia utilizzato macchinari non conformi alle normative: Euro 200 per ogni giorno di accertato utilizzo e fino al ripristino;

f) ove venga accertato che il fornitore abbia utilizzato macchinari diversi da quelli indicati nelle schede tecniche trasmesse, seppure conformi: Euro 100 per ogni giorno di accertato utilizzo e fino al ripristino;

g) ove venga accertato che il fornitore abbia utilizzato prodotti chimici non conformi alle normative: Euro 200 per ogni giorno di accertato utilizzo e fino al ripristino;

h) ove venga accertato che il fornitore abbia utilizzato prodotti chimici diversi da quelli indicati nelle schede tecniche trasmesse o detergenti non menzionati e descritti nel PDA si applicherà la penale di Euro 100 per ogni giorno di accertato utilizzo e fino al ripristino;

i) ove venga accertato che il fornitore abbia utilizzato prodotti chimici espressamente vietati dalle normative vigenti o dal presente capitolato: Euro 500 per ogni giorno di accertato utilizzo e fino al ripristino; Resta salva la facoltà di agire per la risoluzione del contratto e per l'eventuale risarcimento del danno.

l) ove venga accertato il mancato rispetto dell'organico minimo giornaliero e del relativo monte ore previsto in sede di offerta, salvo motivato preavviso all'ufficio: euro da 50 a 150, in base alla gravità, al giorno fino al ripristino;

m) in caso di mancata trasmissione del PDA entro i termini previsti dall'art. 22 del presente Capitolato: euro 30 per ogni giorno di ritardo;

n) in caso di mancata raccolta e gestione dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei servizi secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune di competenza: Euro 200 per ogni giorno di accertata mancata raccolta e fino al ripristino.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da trasmettersi via pec, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione. Qualora, a giudizio della committente dette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

3. L'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza del presente appalto, non potranno comunque essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto. L'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale netto comporterà la possibile risoluzione di diritto del contratto.

4. Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e in ogni caso la committente si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione ovvero fideiussione secondo quanto previsto dall'art. 28.

5. Le penali e le riduzioni del prezzo per mancata o insufficiente prestazione verranno dedotti dagli importi dovuti secondo le fatture emesse.

6. Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla committente per cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario.

7. L'applicazione delle penali non esclude il diritto della committente di esercitare il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

GARANZIE E RESPONSABILITA'

Art. 28 - GARANZIE

1. Al momento della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e per il risarcimento del danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento.

2. L'operatore economico potrà scegliere tra fideiussione e cauzione. La garanzia, se prestata in forma di polizza fidejussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta della società Dante Alighieri. La sua validità si deve protrarre sino alla scadenza del periodo di affidamento del servizio.

3. La misura della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale.

Art. 29 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. L'affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel corso del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.

2. Ogni responsabilità per danni che derivassero alla committente o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno senza riserve od eccezioni a totale carico dell'affidatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.
3. A tale scopo l'affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni inerenti il servizio per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00 per sinistro, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della committente. Copia della polizza dovrà essere prodotta alla committente entro e non oltre la data di stipula del contratto.
4. Per i danni ai beni di proprietà della committente l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate; in difetto vi provvederà la committente addebitandone il costo all'affidatario.

CESSIONE E SUBAPPALTO

Art. 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 31 - SUBAPPALTO

1. E' consentito il subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni specifiche su richiesta di cui all'art. 8 del presente Capitolato.
2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare indicando i subappaltatori individuati. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del presente Capitolato e devono altresì certificare il possesso dei requisiti tecnici e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto del subappalto. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dai subappaltatori in sede di offerta mediante presentazione di propria apposita dichiarazione. Il mancato possesso dei detti requisiti in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
3. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto la mancata indicazione dei subappaltatori in sede di offerta o l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 32 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Le condizioni offerte dall'affidatario sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.
2. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:

– perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;

– accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

3. L'affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare l'aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare il servizio all'eventuale ulteriore offerente che segue nella graduatoria.

4. Dal giorno dell'effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla stipula del contratto, l'aggiudicatario assumerà la completa responsabilità del servizio.

PAGAMENTI

Art. 33 – MODALITA' DI FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. I pagamenti avverranno mediante la corresponsione di un canone mensile comprendente le attività ordinarie giornaliere e periodiche di cui all'art. 6, calcolato dividendo per 48 la quota di importo contrattuale destinata alle attività ordinarie. Il canone mensile verrà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche in rate mensili posticipate, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio della fornitura prestata ed il relativo importo, il riferimento all' Accordo Quadro ed il riferimento al n. di ODA indicato dalla Società.

2. Le eventuali attività straordinarie, i servizi aggiuntivi e le prestazioni specifiche su richiesta saranno contabilizzate specificamente con separati ODA esecutivi dell'Accordo Quadro. Le relative fatture dovranno essere emesse successivamente allo svolgimento del servizio richiesto, con le modalità indicate nei singoli Oda.

3. Qualsiasi fattura emessa con elementi non corrispondenti alle indicazioni espresse negli Oda non verrà presa in considerazione dalla committente senza che questo configuri condizione di mancato pagamento.

Art. 34 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Il fornitore si obbliga inoltre a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con eventuali subappaltatori o imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; qualora il fornitore abbia notizia dell'inadempimento agli

obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti sopra citati, è tenuto a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente la società committente.

Art. 35 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. La Società Dante Alighieri disporrà il pagamento delle somme dovute all'affidatario per le prestazioni regolarmente eseguite ed al termine dei singoli interventi, entro 30 giorni dalla fattura previo accertamento della conformità dei prodotti/servizi richiesti.
2. Ogni pagamento da parte della Società Dante Alighieri è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità legale.
3. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dal fornitore. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro.
4. In caso di contestazioni per difformità qualitativa dei prodotti o servizi, si interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino alla composizione della questione e alla rispondenza a quanto richiesto dalla società committente.
5. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività.
6. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'incarico di fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte della committente.
7. La committente sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi ordinari effettivamente svolti o agli ulteriori servizi effettivamente disposti dall'Ufficio Acquisti in base alle necessità della committente, regolarmente eseguiti dall'affidatario durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro.
8. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'accordo quadro rimarranno nella disponibilità della società Dante Alighieri che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo, salva la facoltà discrezionale di prorogare il termine contrattuale fino all'esaurimento dell'intero importo.

RISOLUZIONE E RECESSO

Art. 36 - RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell' Accordo Quadro, la committente ha la facoltà di comunicare all'affidatario, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro per grave inadempimento e, conseguentemente, l'affidatario è tenuto al risarcimento del danno.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, il fornitore si sia reso responsabile di reiterati inadempimenti e la committente abbia dovuto applicare penali ai sensi dell'art. 27 del presente Capitolato per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, la committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC.

3. La risoluzione di diritto del contratto opera altresì nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla Società Dante Alighieri;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuti motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 25 del Regolamento Acquisti della Società Dante Alighieri;
- applicazione a carico dell'operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 15.

4. È sempre salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'operatore economico.

5. La risoluzione dell'Accordo Quadro determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte della committente che quindi non potrà emettere nuovi incarichi di fornitura. L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'impresa fino al termine di naturale scadenza dell'obbligazione.

Art. 37 - RECESSO DEL CONTRATTO

1. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico o mutamenti di esigenze che riguardino la committente società Dante Alighieri e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, la committente ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC.

2. In tutti i casi di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

NORME FINALI E RINVIO

ART. 38 - FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in esecuzione della presente procedura di gara o del successivo Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 39 - SPESE E TASSE

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del fornitore aggiudicatario.

ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento al disciplinare di gara e, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile.